

di previdenza, ed in analogia a quanto fu disposto in occasione dell'inquadramento del personale del 1931, il Direttore Generale propone al Consiglio di stabilire che, al personale che si trova nelle condizioni susseguenti, gli aumenti di stipendio siano concessi, fino al totale assorbimento degli assegni ad personam, annualmente arricchiti ogni tre anni.

Propone inoltre di stabilire che a quegli impiegati che, in seguito al provvedimento in parola, rimasero a godere di un residuo assegno ad personam inferiore all'importo di uno scatto di stipendio, tale residuo possa essere aggiunto all'ammontare dello scatto nominale ed immediatamente assorbito, con riserva di concedere la differenza allo scadere del triennio.

Fa inoltre presente che i predetti provvedimenti non recherebbero un immediato onere all'Amministrazione, trattandosi di assorbimento di assegni ad personam già goduti dal personale fin sopra indicato.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta!

e - Passaggio in ruolo di impie.